

REGOLAMENTO
per l'applicazione delle penalità ai sensi dell'articolo 54 del CCNL 2014

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la valutazione della applicazione delle penalità per il mancato rispetto delle norme del CCNL.
2. La Commissione Paritetica Nazionale, costituita ai sensi degli articoli 3 e 4 del CCNL ha la competenza per la valutazione delle eventuali inadempienze contrattuali.
3. Le eventuali inadempienze, segnalate da una delle OO.SS. firmatarie il CCNL, sono valutate dalla Commissione nella prima riunione utile successiva alla segnalazione.
4. La segnalazione deve essere inoltrata alla Commissione Paritetica con qualsiasi modalità dalla quale se ne possa attestare la ricezione: deve essere presentata in forma scritta e deve contenere le informazioni necessarie ad avviare la fase istruttoria.
5. La Commissione, ricevuta la segnalazione e valutata la sua ammissibilità, ne dà comunicazione formale alla agenzia interessata la quale, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione, deve necessariamente inviare un riscontro in merito o presentare le proprie controdeduzioni.
6. La Commissione, ricevuti i riscontri o le controdeduzioni, valuta le successive fasi della procedura e può disporre l'audizione delle parti coinvolte che possono anche delegare i componenti della Commissione stessa.
7. In assenza di riscontri o controdeduzioni la Commissione valuta sulla base di quanto comunque emerso e procede con le eventuali sanzioni.
8. La durata complessiva della presente procedura, in ogni caso, non può superare il termine di 90 giorni successivi alla data di ricezione formale da parte della Commissione.
9. Nell'ipotesi in cui la Commissione non ravvisi alcuna violazione delle norme contrattuali procede con l'archiviazione della segnalazione dandone immediata comunicazione alle parti coinvolte.
10. Qualora invece la Commissione rilevi una violazione del dettato contrattuale, anche tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti durante la procedura e della eventuale recidiva della violazione, commina alla agenzia una sanzione che consiste nel mancato accesso alle azioni di sistema Forma.Temp, nella misura che varia da un minimo di 75 euro ad un massimo di 750 euro.
11. In caso di incapienza delle risorse disponibili per le azioni di sistema Forma.Temp la sanzione di cui al punto precedente deve essere riferita, per il medesimo importo definito dalla Commissione, alle risorse destinate agli incentivi contrattuali di cui all'art. 48 del CCNL 2014.
12. In caso di reiterata e perdurante violazione accertata delle norme contrattuali la Commissione può prevedere l'applicazione della sanzione massima corrispondente al pieno mancato accesso alle azioni di sistema e agli incentivi contrattuali di cui all'art. 48 del CCNL 2014.
13. Le sanzioni eventualmente comminate sono tempestivamente comunicate alle parti coinvolte nonché a Forma.Temp ed E.Bi.Temp.
14. Le risorse derivanti dalle sanzioni applicate in relazione al punto 10 sono destinate al Fondo di Solidarietà istituito presso Forma.Temp.
15. Le risorse derivanti dalle sanzioni applicate in relazione al punto 11 sono destinate alle prestazioni in favore dei lavoratori erogate da E.Bi.Temp.
16. Il presente regolamento viene trasmesso a Forma.Temp ed E.Bi.Temp per quanto di competenza nonché, attraverso E.Bi.Temp, alle Parti Sociali e a alle Agenzie.